



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia del Sud Sardegna

Web: www.comune.nuraminis.ca.it - protocollo.nuraminis@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 20-04-2021	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IN VIGORE NELL'ANNO 2020.
--------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **aprile** regolarmente convocato alle ore **09:37** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo le disposizioni organizzative adottate dal Sindaco con decreto n. 13 del 24.11.2020, attraverso l'utilizzazione della piattaforma *gotomeeting*, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.

Il Segretario Comunale, che partecipa in modalità a distanza, procede all'appello nominale, identificando, con il supporto del Presidente, presente in sede, i consiglieri collegati in videoconferenza alla sede virtuale. Sono presenti:

Anni Stefano	Presente	Cocco Katia	Presente
Cappai Paolo	Presente	Saiu Andrea	Presente
Asuni Barbara	Presente	Cappai Giorgio	Presente
Piga Michele	Presente	Cherchi Silvia	Presente
Paschina Fabio	Presente	Pisano Mariassunta	Assente
Frongia Mario	Assente	Podda Roberta	Assente
Pinna Federica	Assente		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Anni Stefano.

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Cannas, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Sig. Anni Stefano, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) è stata disposta l'abrogazione a, decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, facendo salve quelle riguardanti la TARI;

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) fosse disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Preso atto di quanto disposto dalla legge n. 160 del 2019, articolo 1:

- comma 748: l'aliquota di base Imu per l'abitazione principale classificata - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751: fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi - da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 23/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni della cosiddetta nuova IMU, che di fatto includeva la Tassa sui servizi (Tasi), abrogata dalla norma su richiamata, riassunte nel prospetto che segue:

Tipologia immobile	Aliquota
a) - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
b) - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;	0 per mille

c) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille
d) - fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad uso artigianale (falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso commerciale (rivendite materiale vario, esposizioni), ad eccezione della categoria D/10	8,6 per mille
e) - Immobili categoria D/1 e D/7 ad uso industriale. Immobili categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 (Istituti di credito)	10,1 per mille;
f) – altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti	8,6 per mille
g) - terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille	7,6 per mille
h) - aree fabbricabili	8,6 per mille

Vista la Legge nr. 178 del 30.12.2020 (legge di Bilancio 2021), e in particolare i commi;

- 48, il quale recita: *“A partire dall’anno 2021 per una sola unità mobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

- 599, il quale recita: *“In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Considerato che dalle stime operate sulle base imponibili Imu , il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle aliquote Imu elencate nel prospetto suindicato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’Imu, relativamente all’anno 2021, prevedendo di confermare quelle in vigore per l’anno 2020;

Visto l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario riferito all’anno successivo;

Rilevato che:

- con Legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd decreto Rilancio), è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;

- con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

- con D.L. 22 marzo 2021, nr. 41, art. 30 comma 4, cd decreto sostegno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è differito ulteriormente al 30 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 8/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Valeria Serci, giusto Decreto Sindacale n. 8/2020, esprime parere favorevole sul presente atto attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Valeria Serci

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area Economico Finanziaria e Tributi, dott.ssa Valeria Serci, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 8/2020, esprime parere favorevole sul presente atto attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Valeria Serci

Considerato che non si registrano interventi, il Sindaco provvede a effettuare l'appello nominale dei consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese e con dichiarazione espressa,

Con votazione unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa;

1) di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni d'imposta Imu in vigore nell'anno 2020, come riassunto nella tabella che segue:

Tipologia immobile	Aliquota
a) - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
b) - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;	0 per mille
c) - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille

d) - fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad uso artigianale (falegnamerie, autofficine, autocarrozzerie, carpenteria metallica, impiantistica) e D/8 ad uso commerciale (rivendite materiale vario, esposizioni), ad eccezione della categoria D/10	8,6 per mille
e) - Immobili categoria D/1 e D/7 ad uso industriale. Immobili categoria B/4 (Uffici pubblici) e D/5 (Istituti di credito)	10,1 per mille;
f) – altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti	8,6 per mille
g) - terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille	7,6 per mille
h) - aree fabbricabili	8,6 per mille

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

4) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente;

Con successiva e separata votazione, resa unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le aliquote entro il termine di approvazione del bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Sig. Stefano Anni

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Valeria Serci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 325 del Registro Pubblicazioni

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 22-04-2021 al 07-05-2021 ai sensi e per gli effetti di cui all' art.30 comma 1 della L.R. n. 38/94 e ss.mm.ii, nonché nel sito Istituzionale dell 'Ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013)

Contestualmente all'affissione all'Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.30 , comma 4, L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Nuraminis , li 22-04-2021

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-04-2021.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Cannas

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata per il

Il Responsabile